

Roma 24 gennaio 2012

A tutti gli Associati
Loro sedi

La Conferenza Stato Regioni ha approvato il 21 dicembre 2011, l'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Sempre nella stessa seduta è stato approvato l'accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Regola e disciplina per la formazione

- Requisiti dei docenti;
- Organizzazione della formazione;
- Metodologia di insegnamento e apprendimento;
- Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all'art.21 del comma 1 del D.Lgs N°81/2008 e s.m.i.;
- Formazione particolare e aggiuntiva per il preposto;
- Formazione dei Dirigenti;
- Attestati;
- Crediti formativi;
- Aggiornamenti;
- Disposizioni transitorie;
- Riconoscimento della formazione pregressa;
- Aggiornamento dell'accordo;
- Allegato I – La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro;
- Schede rischio basso, medio, alto.

Sulla Gazzetta Ufficiale N° 8 dell'11 gennaio 2012, sono stati pubblicati i succitati accordi relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs 81 /2008 e s.m.i. la data di entrata in vigore degli accordi è il 26 gennaio 2012.

Riconoscimento della Formazione Progressiva

La formazione erogata prima della pubblicazione dell'accordo viene riconosciuta come segue:

Formazione dei lavoratori e dei preposti.

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 dell'accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare di cui al 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del seguente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro.

L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperata entro 12 mesi.

La formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del precedente accordo.

Formazione dei Dirigenti

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del DM 16/10/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto dall'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006.

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'art 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626.

Per tali soggetti come indicato al comma 3 dell'articolo 34, è previsto l'obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo.

Riteniamo che tra i nostri Associati, non esistano casi in cui il datore di lavoro svolga direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione,

qualora ricorra questa eventualità, siamo a disposizione per informarVi sulla formazione da espletare.

Disposizione transitorie

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui all'accordo, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto coerente con le disposizioni di cui al presente accordo, in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro il termine di 18 mesi dalla pubblicazione sulla G.U.

Vista la nostra esperienza maturata nel settore, siamo a Vostra completa disposizione nel supportarVi, per una corretta applicazione dei presenti accordi.

Ci è gradita l'occasione per inviare distinti saluti.

Il Direttore
(Avv. Massimo Serafini)



Allegati 2